



CITTÀ DI VERBANIA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

- approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 29 settembre 2005
- modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29 maggio 2007
- integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 22 aprile 2009
- integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29 gennaio 2024

TITOLO I I PRINCIPI

Art.1 Profili istituzionali

- 1) Il Comune, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle Leggi vigenti, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente.
- 2) Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
- 3) La città di Verbania, comunità portatrice di elevati valori culturali e di civiltà, individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
- 4) Al fine di favorire una corretta convivenza tra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune, anche in collaborazione con le associazioni animaliste riconosciute dalla Regione e il servizio veterinario pubblico, può promuovere iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.
- 5) Le modifiche territoriali dovranno tenere conto degli habitat a cui gli animali appartengono, nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 2 Valori etici e culturali

- 1) Il Comune in base all'art. 2 della Costituzione Italiana favorisce iniziative, attuate in forma singola o associata, connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di migliorare i rapporti di socializzazione, soprattutto durante l'infanzia e la vecchiaia.
- 2) Il Comune si adopera affinché sia promosso un sistema educativo e di sensibilizzazione della popolazione, diffondendo la cultura del rispetto per gli animali già a partire dalle scuole dell'obbligo.
- 3) Il Comune valorizza e promuove la cultura animalista della città attraverso forme espressive improntate al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 Tutela degli animali

- 1) Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
- 2) Il Comune, nel rispetto delle leggi vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli episodi di crudeltà e di maltrattamento verso di essi, ed il loro abbandono.
- 3) Il Comune si adopera a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite dallo Stato agli animali.

Art. 4 Competenze del Sindaco

- 1) Il Sindaco, in base al dettato degli artt. 823 – 826 – 927 – 931 del C.C., esercita la proprietà e la tutela degli animali presenti allo stato libero sul territorio comunale.
- 2) In applicazione della L.157/92, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi e uccelli, che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero sul territorio comunale in quanto costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato.
- 3) Al Sindaco, in base all'art.3 del DPR 31/03/79, compete la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste dal presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

TITOLO II DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 Definizioni

- 1) La definizione generica di animale di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificato, si applica a tutte le specie di vertebrati e invertebrati

tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche per lo stato di libertà o semi libertà.

Art. 6 Ambito di applicazione

- 1) Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, sul territorio comunale.

Art. 7 Esclusioni

- 1) Le norme di cui al presente regolamento, in base alla legislazione vigente, non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - d) alle attività di disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico sanitario a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore.
 - e) agli insetti molesti.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 Detenzione di animali

- 1) Chi detiene un animale o abbia accettato di occuparsene anche solo temporaneamente, è responsabile della sua salute e del suo benessere tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, in particolare deve:
 - a) fornirgli acqua e cibo in quantità sufficiente;
 - b) assicurargli le cure veterinarie necessarie qualora il suo stato di salute lo richieda, ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni precauzione possibile per evitarne la fuga;
 - e) assicurare l'igiene e la pulizia degli spazi ove l'animale dimora.
- 2) A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze.
- 3) E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo ed igienico riparo; il ricovero dovrà essere adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentato, provvisto di tetto impermeabilizzato, chiuso su tre lati e rialzato da terra, tutto quanto qualora le caratteristiche della specie e della razza lo richiedano. Si dovrà prevedere una tettoia adeguata, il ricovero dovrà essere posizionato in luoghi salubri, privi di acqua stagnante, ovvero in ambienti che non risultino nocivi per la salute ed il benessere dell'animale.
- 4) Nelle abitazioni urbane è consentita la detenzione di animali domestici d'affezione nel rispetto della legislazione vigente .
- 5) Nel rispetto della legislazione vigente gli alloggi devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche di detenzione adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali. La detenzione di animali deve assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico - sanitari, che saranno verificati dagli organi preposti.
- 6) Il detentore di un animale deve custodirlo con cautela adottando ogni necessario accorgimento per evitare danni a persone e a cose, in quanto tenuto all'eventuale risarcimento nei confronti dei danneggiati.
- 7) Gli addestratori di animali a qualsiasi titolo, professionale o privato, dovranno fare immediata comunicazione di inizio attività al Comune, ufficio Tutela Animali; gli addestratori già in attività hanno tempo 60 giorni per presentare tale comunicazione dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9 Maltrattamento di animali

- 1) E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo, anche nella dignità, nei confronti degli animali e in contrasto con le normative vigenti. E' altresì vietato detenere gli animali in condizioni insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche e comunque in contrasto con le normative in vigore.
- 2) E' vietato tenere animali in spazi angusti e/o privi di acqua e cibo necessari o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
- 3) E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibili controlli quotidiani del loro stato di salute e benessere e/o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- 4) E' vietato tenere stabilmente animali d'affezione in terrazze e balconi qualora le dimensioni non garantiscano spazi e caratteristiche di cui al successivo art. 24 ; le terrazze ed i balconi devono comunque avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici.
- 5) E' vietato altresì isolarli in luoghi o spazi inadeguati alle caratteristiche degli animali, anche se poste all'interno di un appartamento.
- 6) E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
- 7) E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.
- 8) E' vietato mettere gatti alla catena o lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
- 9) E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
- 10) E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- 11) E' vietata la detenzione ed il commercio su tutto il territorio comunale di animali velenosi .
- 12) E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata all'Ufficio Tutela Animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
- 13) E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
- 14) E' vietato l'uso di collari che provochino scosse elettriche o collari a punte per costringere l'animale all'obbedienza o impedire l'abbaiare naturale.
- 15) Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è vietato mutilare gli animali a fini estetici, togliere le unghie ai gatti, ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.
- 16) E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli), che impediscono all'animale di manifestare comportamenti tipici della specie di appartenenza.
- 17) E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche ad eccezione di quanto previsto dalla L 157/1992.
- 18) E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
- 19) E' vietato il commercio, la detenzione o l'impiego a qualsiasi titolo di animali colorati artificialmente.
- 20) E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da provocare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; se si utilizzano contenitori essi dovranno garantire la posizione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e

rigirarsi.

- 21) E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai delle auto in assenza di ventilazione e luce.
- 22) E' vietato detenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria; dal 1 aprile al 30 ottobre è assolutamente vietato detenere animali in autoveicoli in sosta in assenza del conducente o di altra persona.
- 23) E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite bicicletta o altri mezzi di locomozione.
- 24) E' vietato allevare, commerciare e/o detenere qualsiasi specie animale per fini di sperimentazione e vivisezione.
- 25) E' vietato l'uso ed il commercio di trappole mutilanti.

Art. 10 Fauna selvatica autoctona (L. 157/92)

- 1) E' vietato molestare, catturare, detenere e commerciare specie animali e uova appartenenti a fauna selvatica autoctona nonché danneggiare o distruggere nidi e tane, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.
- 2) Va assicurata la tutela degli animali selvatici ospiti in città, purché non siano portatori di zoonosi e la loro presenza non danneggi monumenti.

Art. 11 Abbandono di animali

- 1) E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipo di corpo idrico; è fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
- 2) Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di animali non può detenere animali a qualsiasi titolo.
- 3) Il mancato ritiro entro i 60 giorni, dall'avviso, di cani di proprietà catturati e custoditi presso il canile sanitario verrà segnalato all'autorità giudiziaria.

Art. 12 Avvelenamento di animali

- 1) Come prescritto dalle normative vigenti, è severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, sostanze farmacologicamente e tossicologicamente pericolose, quali: cianuro, stricnina, organofosforici o carbonati, rodenticidi, metaldeide, antilumaca, paraquet e alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ove possano accedere persone e/o animali; è fatta eccezione per le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi d'anticipo.
- 2) I medici veterinari privati e operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione, presso l'ufficio competente, tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati, se possibile, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
- 3) Qualora si verificassero casi di avvelenamento di animali, il Comune, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, porrà in essere, tenuto conto di quanto disposto dalla legislazione vigente, provvedimenti idonei.

Art. 13 Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico

- 1) E' consentito l'accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune, a condizione che:
 - a) l'animale sia accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo che dovrà avere cura di non creare disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri;
 - b) i cani siano al guinzaglio e con la museruola ed i gatti e gli altri animali domestici di piccola taglia siano nell'apposito trasportino, fermo restando il pagamento del biglietto o sovrattassa se dovuti.

- 2) Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
- 3) Nel caso specifico di trasporto pubblico su taxi, il detentore dell'animale deve preventivamente comunicare la presenza dell'animale al seguito ed il taxista ha facoltà di rifiutare il trasporto, fatto salvo il successivo comma 4.
- 4) Il cane guida per non vedenti ha diritto ad accompagnare il proprio padrone; non è tenuto al pagamento di alcun biglietto o sovrattassa, ai sensi della L 37/1974 modificata dalla L 376/1988.

Art. 14 Divieto di offerta di animali in premio, vincita oppure omaggio

- 1) E' vietato su tutto il territorio comunale porre animali, sia cuccioli che adulti, in premio o darli in omaggio a qualsiasi titolo in giochi e spettacoli.
- 2) Nei confronti dei soggetti che contravvengono al divieto di cui al comma 1, viene disposta l'immediata sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 15 Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute

- 1) E' vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età non in buono stato di salute, femmine gravide o con cuccioli, per la pratica dell'accattonaggio.
- 2) Il Servizio Veterinario della ASL ha il compito di verificare le condizioni di salute e benessere degli animali di cui al comma precedente, e nel caso sussistano gli estremi di maltrattamento degli animali o si riscontri la presenza di femmine gravide o con cucciolate, gli animali saranno sottoposti a sequestro preventivo a cura degli organi preposti in collaborazione con il Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale; i cani saranno condotti al canile municipale; gli altri animali potranno essere temporaneamente affidati alle associazioni di protezione degli animali presenti sul territorio comunale; le spese di cattura e custodia sono a carico del contravventore.

Art. 16 Smarrimento – Rinvenimento – Affidò

- 1) In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 3 giorni al Servizio Veterinario della ASL .
- 2) Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo al Servizio Veterinario della ASL .
- 3) Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 17 Vendita ed esposizione di animali in esercizi commerciali con sede fissa – Allevamento

- 1) L'esercizio della vendita è soggetto alla normativa sul commercio.
- 2) Per gli animali in esposizione detenuti all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere sempre garantiti i seguenti requisiti:
 - a) fornitura di acqua e cibo a sufficienza;
 - b) idonee condizioni igieniche e di pulizia degli spazi ove soggiornano gli animali; le deiezioni dovranno essere prontamente asportate e correttamente smaltite; per i gatti occorre provvedere alla cassetta igienica;
 - c) lo spazio destinato ad ogni animale dovrà essere idoneo alla sua mole, carattere e razza al fine di evitargli sofferenze fisiche e psicologiche;
 - d) nelle ore notturne dovrà essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose;
 - e) durante la chiusura infrasettimanale, durante le ferie e le festività dovrà essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione, nonché una corretta pulizia delle gabbie e degli spazi di soggiorno degli animali;
 - f) è vietata l'esposizione di animali in vetrina qualora quest'ultima non sia provvista di tenda idonea a creare ombra;
 - g) l'esposizione al pubblico degli animali, sia all'interno dell'esercizio commerciale che in vetrina, deve essere limitata il più possibile per evitare agli animali condizioni di disagio; a tal fine l'esercizio commerciale dovrà disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali, trascorso il periodo di esposizione; fa eccezione l'esposizione di volatili e di pesci negli

acquari di cui al successivo comma 3;

- h) l'esposizione degli animali all'esterno dell'esercizio commerciale dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni ai punti a, b, c, g; è vietata l'esposizione all'esterno se l'esercizio commerciale non è provvisto di tenda idonea a creare ombra o di transenne atte ad escludere il contatto diretto con il pubblico o se non è garantita una distanza minima di 1.5 mt dal ciglio di strade aperte al transito di veicoli a motore.
- 3) gli acquari devono rispettare le prescrizioni dei successivi artt. 40 e 44. L'esposizione di volatili e pesci negli acquari, all'interno o in vetrina, deve essere effettuata avendo cura di ripararli dal sole, di fornire loro cibo e d acqua a sufficienza; le gabbie e gli 4) E' obbligatoria la tenuta di un registro relativo agli animali acquistati, ospitati e ceduti dall'esercizio commerciale, quotidianamente aggiornato e a disposizione delle autorità competenti. Tale registro dovrà recare l'indicazione dei

dati dell'acquirente, quelli del venditore, i dati inerenti le vendite, suddivisi per specie animali. I registri sono sottoposti a controlli periodici da parte del Servizio Veterinario dell'ASL 14 ;

- 5) Non potranno essere venduti animali a minori di anni 16;
- 6) L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali è subordinata all'autorizzazione ed all'acquisizione dei pareri sanitari secondo la normativa vigente, sentito l'Ufficio Diritti Animali del Comune, se costituito.
- 7) La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di animali può avvenire solo dopo lo svezzamento, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali, nel canile comunale, nei canili convenzionati o in quelli privati.
- 8) E' vietata qualsiasi operazione di selezione o d'incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
- 9) Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle norme del presente articolo, viene disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento, la chiusura o la sospensione dell'attività per giorni dieci lavorativi, e in caso di recidiva, per giorni trenta lavorativi.

Art 18 Vendita ed esposizione di animali per attività commerciali ambulanti ed occasionali e in occasione di fiere e sagre

- 1) Le attività commerciali ambulanti e occasionali, hanno l'obbligo di tenere gli animali protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro cibo ed acqua necessari, nonché la cassetta igienica per i gatti; la dimensione delle gabbie deve essere adeguata alle specie animale esposta e al numero degli animali e deve permettere agli animali la posizione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e girarsi; nel caso l'attività riguardi i volatili e/o gli animali acquatici, valgono anche le disposizioni di cui ai successivi artt. 40 e 44.
- 2) Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al punto 1 del presente articolo, viene disposta la sospensione dell'attività per il turno successivo, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 19 Divieto di spettacoli e intrattenimenti con utilizzo di animali

- 1) E' vietato su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie selvatiche esotiche e domestiche fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo. Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, è consentito l'attendimento esclusivamente ai circhi - aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti specie - nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:

Elefanti: ricoveri coperti che garantiscano almeno 40 mq di posta individuale, almeno 15 gradi centigradi di temperatura ambiente, forniti di lettiera di paglia secca, su superfici facili da asciugare e dotate di un adeguato drenaggio delle acque e urine. Deve sempre essere loro garantita la possibilità di sdraiarsi su di un lato. Catene rivestite di materiale morbido, ed utilizzate solo durante il trasporto. Devono avere la possibilità di fare il bagno o, in alternativa, di avere docciature. Deve essere loro garantito libero accesso ad un area esterna delle dimensioni di

almeno 500 metri quadrati fino a 4 esemplari, ampliata di 100 mq per ogni individuo in più. Presenza di tronchi per lo sfregamento e rami per il gioco.

Grandi felini (leoni, tigri, leopardo, giaguaro): ricovero di almeno 20 mq per un esemplare, ampliato di 10 per individuo in più, con altezza minima di 2,5 m. Non più di 4 animali per gabbia, Possibilità di sottrarsi alla vista. Presenza di tavole ad altezze differenti e pali per lo sfregamento e per l'affilatura delle unghie. Possibilità di accesso a struttura esterna, con fondo in terreno naturale di almeno 100 mq per 14 esemplari, fornita di pali, palloni, legni sospesi od altre strutture per il gioco. Inoltre per giaguari e tigri la possibilità di sguazzare nell'acqua, per giaguari e leopardi la possibilità di arrampicarsi. Si rammenta che il leopardo non può essere utilizzato in spettacoli combinati con leoni e tigri, in quanto suoi potenziali nemici.

Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq per capo in più. Possibilità di separazione in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l'utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.

Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq per animale. Spazio esterno di 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.

Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a 3 capi, ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 mq da 2 capi in su.

- 2) Ai circhi attendati sul territorio comunale con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche è fatto comunque obbligo di:

Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;

Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 Legge 150/1992;

Assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;

Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda/predatore.

L'esposizione degli animali può avvenire unicamente a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.

- 3) Sono vietate mostre itineranti di animali d'affezione sia adulti che cuccioli.
- 4) E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
- 5) Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per un'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
- 6) Per quanto concerne gli animali di cui sopra, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi, previo parere del Corpo Forestale dello Stato e del Servizio Veterinario, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione Ministeriale CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10-05-2000 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza della L 426/1998.
- 7) Sono consentite le esposizioni di animali da affezione qualora organizzate da gruppi o associazioni senza fine di lucro, previa autorizzazione del Dirigente competente, sentito il parere del Servizio Veterinario. Sono inoltre consentite le esposizioni di animali da reddito, previa autorizzazione del Dirigente competente, sentito il parere del Servizio Veterinario.

Art. 20 Divieto di soppressione di animali

- 1) E' vietata la soppressione di qualsiasi animale da affezione, compagnia, tropicale, o fauna selvatica salvo i casi previsti dalle norme in materia venatoria e sanitaria.
- 2) I cani randagi o di proprietà catturati e custoditi presso il canile comunale, così come i gatti liberi sul territorio non possono essere soppressi né ceduti per sperimentazione e vivisezione.
- 3) L'eutanasia è prevista per soggetti affetti da gravi patologie o patologie in fase terminale. L'eutanasia deve essere sempre preceduta da anestesia profonda ed eseguita da un medico veterinario.

Art. 21 Macellazione di animali

- 1) La macellazione di suini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela Animali sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione- Servizio Veterinario della ASL competente. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi delle norme vigenti.
- 2) La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
- 3) La macellazione di tipo rituale può essere effettuata soltanto negli stabilimenti riconosciuti dal Ministero della Salute in accordo con i capi delle confessioni religiose.

Art. 22 - Inumazione di animali

- 1) Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito il sotterramento di animali da affezione di proprietà in terreni di privati cittadini o, previo parere del Servizio Veterinario, in aree individuate allo scopo.

Art. 23 - Destinazione di cibo per animali

- 1) Ai sensi delle norme vigenti, le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

TITOLO IV CANI

Art. 24 - Detenzione dei cani

- 1) Chi detiene, a qualsiasi titolo, un cane è tenuto a registrarlo all'anagrafe canina e a identificarlo tramite microchip.
- 2) E' vietata la cessione, il passaggio di proprietà e la vendita di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati tramite tatuaggio o microchip.
- 3) Il Comune, attraverso la Polizia Municipale, provvede alla esecuzione di programmi di vigilanza sulla corretta attuazione dell'anagrafe canina; riceve periodicamente dal Servizio Veterinario dell'ASL i dati di ritorno aggiornati relativi ai cani detenuti sul proprio territorio; ai Servizi veterinari compete il monitoraggio del livello di attuazione dell'anagrafe canina e la segnalazione al Comune di eventuali disfunzioni o carenze.

La documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto microchip dovrà essere esibita su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, al personale dell'A.S.L., alle Guardie Zoofile, previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati. Nel caso in cui il possessore o detentore ne sia sprovvisto, dovrà esibirli all'organo accertatore entro dieci (10) giorni dalla richiesta. In caso di mancata esibizione del documento nei termini indicati sarà applicata la sanzione prevista dal presente Regolamento.

- 4) I cani detenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite

giornaliere.

- 5) I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere; tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta secondo la disposizione che segue, o comunque in base alla razza e alla etologia del cane.
- 6) Il recinto devono essere tali da garantire il benessere e la possibilità di moto; la superficie minima deve essere pari a mq. 8 o mq. 16 per i cani di cui all'ordinanza Ministro della Salute del 7/08/2004 (Tutela ed incolumità pubblica dall'aggressività dei cani); ogni recinto non potrà ospitare più di un cane adulto con gli eventuali cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più oltre i 3 mesi comporterà un aumento minimo di superficie di mq. 6.
- 7) Occorre provvedere alla pulizia giornaliera del recinto rimuovendo le deiezioni ed eventuali avanzi di cibo.
- 8) E' vietato detenere cani legati o a catena. Laddove necessario, è permesso, per periodi di tempo non superiori alle otto ore giornaliere.
- 9) La catena, quando necessaria, dovrà essere munita di girante e dovrà avere una lunghezza minima di mt. 5, vincolata in maniera scorrevole a cavo aereo lungo almeno mt. 5 ad un'altezza massima di mt. 3; dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il cibo e l'acqua, nonché di alloggiarsi nel proprio riparo; il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi.
- 10) Il ricovero deve rispettare il comma 3 dell'art. 8,
- 11) I cani possono accedere nelle aree pubbliche e di uso pubblico solo se provvisti di guinzaglio. I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa di cui all'art. 52, punto f. Alla sanzione non sono sottoposti i proprietari o detentori di cani per non vedenti e quelli portatori di patologie certificate da un medico veterinario, attestanti la sofferenza dell'animale in caso di utilizzo di guinzagli. Tale certificazione dovrà essere esibita su richiesta degli agenti di Polizia Municipale al momento del controllo.

Art.24 bis Registrazione all'anagrafe canina. Identificazione genetica canina

- 1) Al fine della prevenzione delle zoonosi e come strumento di lotta alle problematiche igienico sanitarie dovute all'abbandono delle deiezioni canine per le strade nonché per consentire l'identificazione dell'animale in caso di furto o smarrimento qualora il microchip o il tatuaggio non fosse più leggibile, tutti i proprietari e/o detentori di cani, sono tenuti ad identificare geneticamente il proprio animale contestualmente all'apposizione del microchip. Tale identificazione può avvenire, a discrezione del proprietario del cane, con prelievo di saliva, tramite tampone, o con prelievo di sangue, che devono essere effettuati da un medico veterinario.
Il campione deve essere inviato, dal veterinario prelevatore, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta al fine di determinarne il profilo genetico, che verrà inserito e conservato in una banca genetica canina a cura dello stesso Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte.
- 2) Il profilo genetico sarà consegnato su richiesta al proprietario/detentore del cane. In caso di passaggio di proprietà, esso dovrà essere consegnato al futuro proprietario o detentore.
- 3) In fase di prima applicazione della norma di cui al precedente comma 1, i proprietari e/o detentori di cani dovranno provvedere ad adeguarsi entro 18 mesi. In tale periodo il costo dell'identificazione genetica potrà essere posto a carico dell'Amministrazione Comunale nelle forme ritenute opportune. Trascorso tale periodo sarà a carico dei proprietari, in base al tariffario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e al tariffario delle prestazioni veterinarie. Eventuali deroghe alla scadenza sopra indicata saranno disposte, previa valutazione, dalla Giunta Comunale.
- 4) La mancata identificazione genetica per le nuove iscrizioni in ARVET sarà sanzionata ai sensi dell'art.52 comma 1 lettera a).

Art. 25 Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche

- 1) Ai cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito

l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini ed i parchi. E' d'obbligo l'utilizzo del guinzaglio e laddove previsto dalla normativa vigente, anche della museruola, tranne negli spazi destinati ai cani, di cui al successivo art. 26.

- 2) E' vietato l'accesso ai cani in aree attrezzate per particolari scopi, come le aree gioco per bambini, quando sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. Sarà compito del Comune dotare tali aree di strumenti atti alla custodia dei cani.

Art. 26 Aree e percorsi destinati ai cani

- 1) Il Comune può individuare nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, spazi protetti destinati ai cani dotati di opportune attrezzature per l'abbigliamento e le deiezioni.
- 2) Nei suddetti spazi i cani devono essere liberi di muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza recare danni a piante o strutture ivi presenti; i cani che possono arrecare danno o disturbo agli altri frequentatori, devono essere muniti di museruola.
- 3) Il Comune può individuare in ognuna delle circoscrizioni della città, almeno un'area a verde, riservata ai cani; individua almeno un'area a lago ove sia permesso ai cani accedere; in queste aree si applicano gli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo.
- 4) In tali aree vigono gli obblighi previsti al successivo art.28 del presente regolamento.

Art. 27 Accesso negli esercizi pubblici

- 1) I cani, accompagnati dal padrone o dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati sul territorio comunale, salvo quelli per cui proprietari e/o gestori esponcano un segnale di divieto. E' consentito l'accesso negli esercizi pubblici in cui si somministrano bevande e alimenti, ai cani guida dei non vedenti.
- 2) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono i cani negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo cura che non sporchino e che non creino danno o disturbo alcuno.

Art 28 Obbligo di raccolta degli escrementi

- 1) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico.
- 2) Le deiezioni raccolte devono essere conferite in appositi contenitori laddove presenti (installati dal Comune) o in alternativa, negli ordinari cestini porta rifiuti.
- 3) Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai disabili non vedenti o comunque portatori di handicap che non ne consentano l'osservanza.

Art. 29 Cattura, custodia e restituzione dei cani randagi

- 1) Il Comune garantisce il servizio permanente di cattura tramite personale addestrato ed attrezzato di cani randagi sul territorio comunale.
- 2) Alla ASL Servizio Veterinario compete il controllo del suddetto servizio di cattura e custodia per accertare il rispetto delle norme relative alla sanità e al benessere degli animali.
- 3) Tali operazioni si svolgeranno nel rispetto dell'animale evitando inutili maltrattamenti e, laddove necessario, utilizzando apposite gabbie a scatto. Per i casi particolarmente difficili si farà ricorso all'uso di anestetici a mezzo di cerbottana o fucile previo accordo con il Servizio Veterinario multizonale.
- 4) Le femmine in allattamento non devono essere separate dalla prole in nessun caso.
- 5) Gli animali catturati saranno ricoverati presso il canile sanitario comunale e sottoposti, da parte dei Servizi Veterinari a controllo sanitario e verifica della presenza del tatuaggio identificativo; qualora sia possibile risalire al proprietario, il Servizio Veterinario contatterà l'interessato indicando le modalità di ritiro del soggetto.

- 6) Qualora il cane non risultasse tatuato o iscritto, il Servizio Veterinario provvederà d'ufficio all'iscrizione all'anagrafe canina e applicherà il codice identificativo prima della restituzione; in caso di soggetto randagio, l'animale sarà iscritto all'anagrafe canina e codificato come proprietà del Comune.
- 7) In deroga al comma 6, il cane può essere reso al proprietario che ne faccia richiesta previa presentazione di certificato di iscrizione all'anagrafe canina .
- 8) Salvo nel caso di richiesta di ritiro da parte del proprietario, il cane rimarrà nella struttura sanitaria per 60 giorni; trascorso tale periodo, laddove non pervengano richieste di adozione, il soggetto sarà affidato, in base alla normativa vigente, alla struttura del canile rifugio.
- 9) Le Associazioni animaliste presenti sul territorio comunale possono collaborare per incentivare ed accelerare le procedure di affidamento dei cani custoditi; l'affido sarà formalmente comunicato al Servizio Veterinario della ASL .
- 10) E' possibile l'affido temporaneo di cani ricoverati presso il canile sanitario anche prima dello scadere dei 60 giorni, trascorso tale periodo, l'affido diverrà definitivo e l'affidatario diverrà proprietario a tutti gli effetti.
- 11) L'atto di affido è subordinato a nulla osta sanitario del Servizio Veterinario.
- 12) Il Comune, in collaborazione con le Associazioni animaliste, promuove iniziative volte a sensibilizzare ed informare i cittadini sui criteri di prevenzione del randagismo.

Art. 30 Affidamento di cani di proprietà alla struttura pubblica

- 1) Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di un cane, nel caso in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a mantenere presso di sé l'animale, chiede al Comune l'autorizzazione a consegnare il cane alla struttura comunale; nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati gli eventuali documenti probatori. Il Dirigente competente si pronuncia sulla domanda entro 15 giorni dal ricevimento.

Art. 31 – Centri di addestramento-educazione

- 1) Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole degli uffici competenti del Comune e del Servizio Veterinario della ASL .
- 2) All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi e non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani.
- 3) I centri in funzione al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni.

TITOLO V GATTI

Art. 32 Definizione dei termini usati nel presente titolo

- 1) Per gatto libero si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
- 2) Per colonia felina si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
- 3) La persona che si occupa della cura, del benessere e del sostentamento della colonia di gatti che vivono in libertà, è denominata gattara o gattaro, ed entrambi successivamente citati negli articoli del presente regolamento con la dizione unica di gattara.

Art. 33 Proprietà dei gatti liberi

- 1) I gatti liberi che vivono sul territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile del Comune.

Art. 34 Colonie feline

- 1) Le colonie feline sono tutelate dal Comune che nel caso di episodi di maltrattamento, procede a querela nei confronti dei responsabili.
- 2) Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL le associazioni

animaliste e i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia riguardo al numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

- 3) Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove vivono; la cattura e lo spostamento dei gatti liberi può essere disposta solo nei casi in cui per ragioni di ordine igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, ad accertamento congiunto dei Servizi

Veterinari e di Igiene Pubblica, incompatibile con insediamenti di popolazioni a rischio – ospedali, case di cura, scuole –

- 4) I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire nuove opere edili e/o di ristrutturazione, i cui interventi ricadano in aree interessate dalla presenza di colonie feline, devono prevedere, prima dell'inizio dei lavori, un'adeguata collocazione temporanea per dette colonie. Tale collocazione dovrà essere ubicata in zona adiacente il territorio di appartenenza della colonia

stessa e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti ad essa; lo spostamento degli animali dovrà avvenire in modo da non recare loro alcun danno e con la collaborazione dell'Associazione affidataria della colonia di cui al comma 6 ; dovrà essere consentito alle gattare e/o ai responsabili della colonia, con le modalità opportune, la possibilità di continuare ad alimentare i gatti e di vigilare sul loro benessere e sulla loro salute.

- 5) Nei casi in cui i soggetti di cui al comma 4 siano privati, occorre che il proprietario dell'area e/o dell'edificio oggetto dei lavori dia comunicazione al Comune di Verbania della presenza della colonia, in modo che l'Amministrazione Comunale possa informare l'Associazione Animalista che ha in affidamento la colonia; nel caso in cui la colonia non appartenga a quelle censite e affidate come previsto dalla normativa, il Comune dovrà comunque dare comunicazione dei lavori, prima dell'inizio degli stessi, alle Associazioni animaliste presenti.
- 6) Il Comune può disporre l'affidamento di una colonia felina ad un'Associazione animalista, qualora le condizioni della colonia, sentiti anche i Servizi Veterinari, siano tali da compromettere le condizioni di benessere degli animali.
- 7) Il Comune provvederà a segnalare la presenza delle colonie feline presenti sul territorio comunale tramite cartelli indicatori recanti le leggi nazionali di tutela degli animali d'affezione, gli estremi dell'eventuale delibera di affidamento delle colonie alle Associazioni Animaliste di Volontariato, e il nome dell'Associazione affidataria.
- 8) Il Comune, in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL 14 e le Associazioni di Volontariato, promuove azioni di sensibilizzazione e di informazione dei cittadini sulla presenza delle colonie feline sul territorio comunale, al fine di realizzare una corretta convivenza con gli animali.

Art. 35 Compiti dell'Azienda Sanitaria e del Comune

- 1) Il Comune, in accordo con il Servizio Veterinario dell' ASL , organizza, in base alla legislazione vigente, interventi di controllo della popolazione felina, che comprendono anche il contenimento delle nascite da attuarsi tramite sterilizzazione dei soggetti componenti la colonia felina.
- 2) Il Comune, a tal fine, può fornire alle Associazioni affidatarie delle colonie, la consulenza di un medico veterinario libero professionista appositamente convenzionato per gli interventi zoiatrici necessari.
- 3) Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico del Comune qualora la colonia si trovi su area pubblica; nel caso di colonie feline stanziati su aree private, il servizio Veterinario dispone l'esecuzione degli interventi necessari e consentiti dalle legge.
- 4) La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dal Servizio Veterinario, dalle Associazioni di volontariato, dalle gattare o da personale appositamente addestrato ed adeguatamente attrezzato, incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 36 Cura delle colonie feline da parte delle gattare

- 1) Il Comune riconosce e tutela l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline, promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria e con le Associazioni di Volontariato.
- 2) Ai responsabili della colonia e alle gattare è permesso l'accesso, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, alle aree e alle strutture di proprietà

del Comune all'interno del territorio comunale. Ai responsabili il Comune potrà fornire appositi tesserini di riconoscimento.

- 3) L'accesso dei responsabili e delle gattare all'interno di aree private, è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 37 Alimentazione di gatti

- 1) Le gattare potranno, in accordo con quanto previsto dalla L 179/02, e previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
- 2) La somministrazione del cibo ai gatti è consentita su tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme igienico - sanitarie.
- 3) Le gattare sono obbligate a rispettare le norme di igiene evitando la dispersione di alimenti sul suolo pubblico e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti vengono alimentati. In caso di mancata pulizia si procederà ai sensi del vigente regolamento di P.M.

TITOLO VI EQUINI

Art. 38 Mantenimento di equini domestici

- 1) Per mantenere un equino è indispensabile disporre di uno spazio adeguato alle esigenze della razza, dell'età e del sesso dell'animale, e ai sistemi di gestione e cura.
- 2) Le recinzioni esterne devono essere costruite in materiale idoneo, che riduca al massimo la possibilità di traumi. In linea generale si impiegano staccionate in legno o in acciaio rivestito di plastica.
- 3) Se l'equino è mantenuto all'aperto deve disporre di un capanno sempre aperto, coperto sul tetto e su tre lati, che consenta di ripararsi e alimentarsi all'asciutto. Le rastrelliere per il contenimento del fieno sono sconsigliate per il pericolo che l'animale, scalciando o rampando, rimanga agganciato alle sbarre.
- 4) Il box deve essere in legno con fondo in cemento con leggera pendenza verso il centro dove si pone lo scolo dei liquidi organici. Le dimensioni consigliate sono di 3 mt X 3 mt minimo e aumentabili in base alla razza e alla dimensione del cavallo; il box deve essere apribile in parte verso l'esterno per garantire un adeguato ricambio di aria e apporto di luce. E' sconsigliata la stabulazione in posta fissa che impedisce all'animale di sdraiarsi, e quindi di riposare bene.
- 5) La lettiera deve essere in materiale idoneo al fine di evitare l'insorgenza di patologie o problemi per l'animale.
- 6) L'alimentazione deve essere adeguata alla razza, all'età, al sesso e alle esigenze e alla gestione dell'animale.
- 7) L'acqua deve sempre essere a disposizione e pulita.
- 8) Il cavallo deve essere sottoposto a regolari controlli da parte dei veterinari della A.S.L. in base alle normative nazionali e regionali.
- 9) Inoltre, è fortemente consigliabile sia sottoposto a regolare profilassi vaccinale e trattamenti antielmintici prescritti dal medico veterinario curante. Infine è fortemente consigliabile ricorrere a un regolare pareggio dei piedi e, nel caso di utilizzo per equitazione, di ferratura da parte di maniscalchi esperti.

TITOLO VII VOLATILI

Art. 39 Detenzione dei volatili

- 1) I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, è opportuno che vengano tenute in coppia.
- 2) Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli; i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti e puliti.
- 3) E' obbligatorio, per le voliere e le gabbie posizionate all'aperto, predisporre una tettoia di protezione.
- 4) E' vietato:

- a) lasciare all'aperto durante l'inverno specie esotiche tropicali e /o subtropicali o migratrici;
 - b) strappare e tagliare le penne, amputare le ali o gli arti, lo "sbeccamento" salvo per ragioni mediche nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un Medico veterinario che ne attesti la motivazione da conservarsi a cura del detentore;
 - c) mantenere volatili legati al trespolo.
- 5) E' vietato detenere chiropteri di qualsiasi tipo sia autoctoni che esotici.

Art. 40 Dimensioni delle gabbie

- 1) Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono.
- a) Per un massimo di due esemplari adulti, le gabbie rettangolari dovranno avere: due lati di cinque volte ed uno di tre volte superiori, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande. Le gabbie circolari devono avere un diametro di almeno 5 volte superiore rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande.
- b) Per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 50%.
- 2) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 41 Tutela delle specie selvatiche

- 1) E' vietato assolutamente a chiunque danneggiare o distruggere i nidi esistenti di qualsiasi specie; o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente portare nocumento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori. Deroghe sono ammesse in caso di restauro o ristrutturazione di edifici o per problemi sanitari, previo sopralluogo dei rappresentanti del Servizio Veterinario al fine di individuare una collocazione idonea nelle vicinanze, e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
- 2) E' vietato effettuare potature di alberi che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da volatili, nel periodo della nidificazione o allevamento della prole.

Art. 42 Della popolazione di Columba livia var.domestica

- 1) Negli edifici pubblici e privati, e nelle aree pubbliche e private dove si possono verificare nidificazioni o stanziamenti di colombi tali da creare le condizioni favorevoli ad una rapida proliferazione della loro popolazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità del centro urbano, devono essere attuati da parte dei proprietari o dei responsabili degli immobili e delle aree i seguenti interventi:
 - a) pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - b) Interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.
- 2) Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali ed escludere qualsiasi intervento cruento nei confronti dei colombi.
- 3) Sarà favorita la collaborazione tra cittadini colombofile e il Comune che provvederà, congiuntamente al Servizio Veterinario, a pianificare il controllo della riproduzione e a mettere in atto misure che tendano a contenerne la diffusione. Il Comune individua una o più aree contigue ai luoghi frequentati dai colombi ove i cittadini colombofile autorizzati possono alimentare gli animali.
- 4) E' vietata la somministrazione di mangime ai colombi in aree non dedicate. I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa di cui all'art.52 lett. g.

TITOLO VIII ANIMALI ACQUATICI

Art. 43 Detenzione di specie animali acquatiche

- 1) Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali è opportuno che vengano tenuti in coppia.

Art. 44 Dimensioni e caratteristiche degli acquari

- 1) Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua. La forma dell'acquario dovrà rispettare le caratteristiche etologiche di ogni specie permettendone il libero movimento.
- 2) In ogni acquario devono essere garantiti ricambio, depurazione e ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO IX DETENZIONE FAUNA ESOTICA

Art. 45 Detenzione di fauna esotica

- 1) I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al sindaco per il tramite del Servizio veterinario della ASL competente.
- 2) La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3) L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
- 4) La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
- 5) I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Sindaco, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
- 6) L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco.
- 7) La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della ASL competente.
- 8) L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
- 9) In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al sindaco entro trenta giorni.
- 10) Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
- 11) Le autorizzazioni sono rilasciate dal Sindaco, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario dell'ASL, sentito il parere obbligatorio della commissione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale vigente.
- 12) Gli allevatori ed i commercianti devono tenere un registro apposito di carico e scarico degli animali
- 13) Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'ASL accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
- 14) La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da

parte del sindaco, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

Art. 46 Detenzione delle tartarughe palustri della specie Pseudemys, Trachemys, Chrysemys

- 1) E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe palustri di origine alloctona di inviarne comunicazione di possesso all'Ufficio Comunale preposto, ad esclusione delle specie ricomprese negli allegati del Regolamento CE per la cui detenzione valgono le norme di cui al precedente art. 47
- 2) Considerato che tali animali costituiscono una grave forma di inquinamento ambientale per la fauna locale, è fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

TITOLO X STRUTTURE RICETTIVE PER RICOVERO ANIMALI

Art. 47 Centri di ricovero e cura per animali d'affezione abbandonati

- 1) Il Comune può individuare aree o locali di sua proprietà da affidare alle Associazioni animaliste riconosciute dalla Regione, stipulando apposite convenzioni per:
 - a) il ricovero di animali che non possono più essere reintrodotti nel territorio a causa sia di gravi menomazioni che ne impediscano la sopravvivenza in ambiente non protetto sia di situazioni di comprovata pericolosità per la loro esistenza; le Associazioni suddette si adopereranno per fare adottare tali animali;
 - b) l'attività di pronta emergenza veterinaria a causa di incidenti o traumi di vario tipo; per la degenza post operatoria e/o per terapie; per l'accoglienza dei cuccioli abbandonati e da adottare.

Dette strutture dovranno rispettare le normative vigenti in materia e deve essere garantito un controllo sanitario da parte di un Medico Veterinario.

- 2) I gatti che vivono liberi sul territorio comunale e le colonie feline non possono essere spostati all'interno del Centro fatti salvi i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo; i gatti sterilizzati, dopo la degenza, devono essere reintrodotti nelle colonie di appartenenza.

TITOLO XI PET THERAPY

Art. 48 Attività di cura e riabilitazione con impiego di animali

- 1) A condurre le attività clinico-terapeutiche con animali dovranno essere persone in possesso di un titolo di studio allo scopo, con competenze educative - sanitarie.
- 2) La cura e la salute degli umani, nell'attività di pet therapy, non potrà essere conseguita a spese della salute e dell'integrità degli animali.
- 3) A tutte le attività dovrà assistere un pet-partner che avrà la responsabilità della salute e dell'integrità degli animali.
- 4) Coloro che vorranno avviare e gestire attività di pet therapy, dovranno rivolgersi all'Assessorato alle Politiche Sociali, che farà conoscere le disposizioni contenute nel presente Regolamento e vigilerà sull'applicazione.
- 5) Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici, esotici e degli animali non in buono stato di salute..
- 6) Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
- 7) Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli almeno trimestrali effettuati dal Servizio Veterinario e relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro

impiego. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo per gli animali da reddito la macellazione.

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 Commissione Comunale per i Diritti degli animali

- 1) Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni Animaliste locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente regolamento.
- 2) A tal fine presso il Comune viene costituita una Commissione Consultiva così composta:
 - a) il Sindaco o suo Delegato;
 - b) due Consiglieri Comunali indicati dal Consiglio Comunale;
 - c) il Responsabile del Servizio Veterinario Pubblico o suo Rappresentante;
 - d) un rappresentante o suo delegato per ogni Associazione Animalista di volontariato riconosciuta dalla Regione operante a livello locale;
 - e) un veterinario libero professionista indicato dall'Ordine dei medici Veterinari di Verbania;
 - f) un veterinario libero professionista indicato dalle Associazioni Animaliste di volontariato riconosciute dalla Regione operanti a livello locale;
 - g) un rappresentante o suo delegato dell'Ufficio Diritti degli animali
- 3) La Commissione ha compiti propositivi e consultivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare nonché di vigilanza rispetto a quanto indicato nel medesimo regolamento e previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
- 4) La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno, fatti salvi i casi di particolare urgenza legati alla tutela del benessere animale.

Art. 50 Vigilanza

- 1) La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento compete al Corpo di Polizia Municipale, alle guardie volontarie riconosciute, nonché agli organi competenti per Legge.
- 2) La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.
- 3) Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Comandante della Polizia Municipale individua all'interno del Corpo un numero congruo di unità di personale da sottoporre ad apposito e periodico aggiornamento su etologia e legislazione. Il personale di vigilanza opera in sinergia con l'Ufficio Politiche Ambientali (o con l'Ufficio Diritti degli animali nel momento in cui tale ufficio dovesse essere istituito) ed in collaborazione con le Associazioni riconosciute dalla Regione di Volontariato animalista.
- 4) Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

Art. 51 – Sequestro e confisca di animali

- 1) Si procede al sequestro e alla confisca degli animali in tutti i casi previsti dalle norme di legge, nonché in presenza di situazioni di grave maltrattamento e abbandono degli animali.

Art. 52 Sanzioni

- 1) Ai sensi del capo 1° della L.689/1981, per le contravvenzioni di cui al presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
 - a) per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 8, 9, 10, 17, 18, 19, 24, 24 bis, 38 (comma 1 e 3); 39 (comma 2, 3, 4 e 5); 40; 41; 44 comma 1; 45; 46 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150 a 500

- b) per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 11 (comma 2), 38 (comma 4, 5, 6, 7) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a 350
- c) per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 14/15 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 120 a 400
- d) per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 9/11/12/20 si applicano le sanzioni previste dalla L.189/04 fatto salvo i casi in cui il reato è punibile anche con l'arresto
- e) per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'art.28, comma 1, si applica la sanzione amministrativa di € 50.
- f) Per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 24 comma 11, si applica la sanzione amministrativa da € 25 ad € 150.
- g) Per la violazione dell'art. 42, 4° comma si applica la sanzione amministrativa da € 25 ad € 150.

Art. 53 Incompatibilità ed abrogazione di norme

- 1) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali

Art.54 Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo trenta giorni dall'approvazione in Consiglio Comunale.

APPENDICE

LEGISLAZIONE VIGENTE

Si è proceduto alla stesura del presente Regolamento in base alle facoltà demandate dalle seguenti Leggi ai Comuni:

- ___ DL gs 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
- ___ DLgs 165/2001 Testo Unico sul Pubblico Impiego
- ___ Statuto del Comune di Verbania
- ___ DPR 31/03/1979 in GU 150, in materia di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali
- ___ Art. 823 del Codice Civile che attribuisce all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico considerando la:
 - ___ Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata dall'UNESCO il 15/10/1978 a Bruxelles e ai sensi delle seguenti Leggi:
 - ___ Legge 189 del 20/07/2004 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate
 - ___ Artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies, 544 sexies, 638, 672 e 727 del Codice Penale
 - ___ DPR 320/1954 Regolamento di Polizia Veterinaria e successive integrazioni
 - ___ DLgs 116 del 27/01/1992 di attuazione della Direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici
 - ___ DLgs 146 del 26/03/2001 di attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti
 - ___ DLgs 623 del 14/10/1985 Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10/03/1976 e il 10/05/1979
 - ___ DLgs 532 del 30/12/1992 di attuazione della Direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e s. m. e i.
 - ___ DM 11/06/1980 Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico
 - ___ DLgs 01/09/1998 n° 333 Attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento
 - ___ Legge 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale
 - ___ T.U. delle Leggi Sanitarie Regio Decreto 1265 del 27/07/1934

ANIMALI ESOTICI:

- ___ Convenzione di Washington o C.I.T.E.S. (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 03/03/1973 ratificata dalla Legge 874 del 19/12/1975
- ___ DM 19/04/1996 recante l'elenco delle specie animali pericolose e di cui è proibita la detenzione successive modifiche ed integrazioni
- ___ Legge 150 del 07/02/1992 e s.m. e i. che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione sul Commercio Internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione
- ___ DM 22/02/2001 e s.m. e i. per l'Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali
- ___ LR 43/1986 Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici
- ___ DPGR 5782/1987 Promulgazione del regolamento di attuazione della LR 43/1986

FAUNA SELVATICA:

- ___ Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02/04/1979 e allegati
- ___ Direttiva 85/411/CEE della Commissione del 25/07/1985 e allegati
- ___ Direttiva 91/244/CEE della Commissione del 06/03/1991 e allegati
- ___ Convenzione di Parigi del 18/10/1950 resa esecutiva con L.812 del 24/11/1978
- ___ Convenzione di Berna del 19/09/1979 resa esecutiva con L. 503 del 05/08/1981
- ___ Legge 157/1992 Norme per la protezione della fauna selvatica
- ___ LR 70 del 04/09/1996

ANIMALI DA AFFEZIONE

- ___ Convenzione Europea per la protezione degli Animali da Compagnia n° 125, Strasburgo 13/11/1987

___ DPCM del 28/02/2003 pubblicato su G.U. n° 51 del 03/03/2003 Accordo Stato-Regioni sul Benessere degli Animali da Compagnia e pet-therapy

___ DM 24/12/2002 Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici

___ Legge 281/1991 (Legge quadro sul randagismo) e circolare n° 9 del 10/03/1992 del Ministero della Sanità

___ LR 34/1993 Tutela e controllo degli animali da affezione

___ DPGR 4359/1993 recante criteri per l'attuazione della LR 34/1993

___ LR 18 del 19/07/2004 Identificazione elettronica degli animali d'affezione e banca dati informatizzata

___ Ordinanza Ministro della salute 27/08/2004 Tutela ed incolumità pubblica dall'aggressività di cani

___ Legge 179 31/07/2002